

COMUNE DI PIGRA

PROVINCIA DI COMO

Estratto del Regolamento d'Esercizio della Funivia bifune a va e vieni Argegno – Pigra approvato con deliberazione del C.C. n. 20/2011

- PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art. 1- DISPOSIZIONI GENERALI

I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio, esposto al pubblico, per la parte che li riguarda e ad osservare sia le norme emanate dalle Autorità competenti nell'interesse della sicurezza e regolarità del servizio, sia tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero date, in circostanze speciali, dagli agenti della funivia.

I viaggiatori non debbono distrarre gli agenti dall'attendere alle loro funzioni tranne che per necessità di servizio.

Gli agenti in servizio sono considerati dalle leggi vigenti, pubblici ufficiali e come tali devono essere rispettati dai viaggiatori.

Per quanto espressamente riportato, valgono le norme di comportamento degli utenti di cui al D.P.R. 753/80.

Art. 2 - BIGLIETTO

Per usufruire del servizio il viaggiatore deve essere munito di biglietto. Sono esclusi dal viaggio coloro che si trovino in stato di ubriachezza, ovvero in condizioni psicofisiche anormali, ovvero non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali.

Il biglietto deve essere esibito al personale dell'impianto a sua richiesta.

Il viaggiatore trovato senza biglietto sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme.

Nei prezzi del biglietto deve intendersi compreso il trasporto di un pubblico bagaglio non eccedente il peso di 5 Kg. e non contenente materiali infiammabili e pericolosi.

Art. 3 - PRECEDENZA PER LA PARTENZA

L'ordine della precedenza per la partenza è dato dall'ordine progressivo di presentazione del viaggiatore munito di biglietto. Gli orari di funzionamento devono essere esposti al pubblico.

Il personale della funivia, nonché i funzionari delle Autorità di sorveglianza avranno la precedenza sui viaggiatori per ragioni di servizio e vigilanza.

Art. 4 - MODALITA' PER IL VIAGGIO

Per l'accesso e l'allontanamento dai marciapiedi di partenza e di arrivo nonché per la salita e la discesa dalla vettura, i viaggiatori debbono attenersi alle norme emanate dalle Autorità di sorveglianza nell'interesse della sicurezza e regolarità dell'esercizio ed esposte nelle stazioni, in luogo chiaramente visibile, ed altresì a tutte quelle altre disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero date dagli agenti di servizio.

Ai viaggiatori in vettura è fatto divieto di:

- FUMARE
- provocare in qualsiasi modo oscillazione alle vetture;
- compiere atti tali da pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori;
- viaggiare nella vettura in posizione diversa da quella normale;
- azionare i dispositivi di sicurezza e segnalazione senza giustificato motivo;
- gettare dalla vettura qualsiasi oggetto.

Art. 5 - OPERAZIONI DI SOCCORSO

In caso di arresto dell'impianto che renda necessario il soccorso dei viaggiatori in linea, questi dovranno attenersi tassativamente alle disposizioni che verranno date dal personale della funivia, restando in attesa che si esplichino le necessarie operazioni.

I viaggiatori devono astenersi ad ogni iniziativa personale, anche quando per particolari condizioni, qualcuno di essi possa ritenere di provvedere da solo al salvataggio di se stesso e di altri.

Art. 6 - TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Possono essere trasportati solo gatti, purché rinchiusi negli appositi cestì, e cani purché muniti di museruola e guinzaglio e accompagnati dal proprietario o da un adulto che si rende garante del loro comportamento durante il viaggio.

Gli agenti dell'impianto hanno la facoltà di decidere quando imbarcare i cani e i relativi accompagnatori in relazione alle esigenze di trasporto, alla presenza di altri cani, bambini o persone che non gradiscono la presenza dei suddetti animali in ambiente chiuso e ristretto quale quello della vettura.

Art. 7 - ACCESSO ALLE AREE DELL'IMPIANTO

Alle persone estranee al servizio è proibito, salvo esplicita autorizzazione, introdursi nelle aree tecniche dell'impianto e nella vettura quando in sosta; è consentito l'accesso solo alla sala di attesa della stazione di valle e della stazione di monte.

L'accesso alla vettura è consentito solo quando autorizzato dai macchinisti o dagli agenti di stazione.

Art. 8 - TRASGRESSIONI

I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento, portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi nelle stazioni, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alle incolumità dei rimanenti viaggiatori, saranno denunciati all'Autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 432 e 650 del Codice Penale.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DEI VIAGGIATORI

I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'Azienda esercente, agli altri viaggiatori e a terzi, compresi i danni dipendenti dai incidenti causati al servizio.

Art. 10 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

Ogni oggetto rinvenuto nelle stazioni o nella vettura dovrà essere consegnato agli agenti di servizio della funivia.

Art. 11- RECLAMI

I reclami dei viaggiatori concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio devono essere inviati:

- al Ministero dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi della Lombardia - Via T. Agudio, 1 - 20154 Milano;
 - alla Regione Lombardia - Settore Trasporti e Mobilità - Via F. Filzi, 22 - 22124 Milano;
- con la firma e l'indirizzo preciso del reclamante.

I reclami anonimi non possono venire presi in considerazione.

Art. 12 - ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni di cui ai precedenti undici articoli della presente parte quinta e tutte le altre eventuali riguardanti i viaggiatori, comunque emanate, devono essere esposte al pubblico in luogo chiaramente visibile nelle stazioni.